

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione dei concerti programmati dal 9 luglio al 14 luglio 2024 nell'area Stadio e Ippodromi.

VALIDITA': dal 09/07/2024 fino al 15/07/2024

IL SINDACO

Premesso che all'interno dello Stadio San Siro - Meazza sono programmati nelle giornate del 13 e 14 luglio 2024 i concerti dell'artista Taylor Swift, che richiameranno un rilevante afflusso di pubblico.

Come già avvenuto in altre occasioni, in previsione di tale iniziativa è previsto l'afflusso di un elevato numero di spettatori che stazionerà nei pressi dell'area interessata anche nei giorni antecedenti allo svolgimento della manifestazione, a partire dal giorno 9 luglio 2024;

Nei giorni in oggetto, nella macro area San Siro e Ippodromi si svolgeranno anche altre iniziative che richiameranno un elevato numero di spettatori: nello specifico in data 9 luglio 2024 si svolgerà l'iniziativa SUM 41 e Avril Lavigne (guest Simple Plan) presso l'Ippodromo San Siro Galoppo e in data 12 luglio 2024 si svolgerà l'iniziativa Stray Kids presso l'Ippodromo La Maura.

Considerato che:

- in ragione dell'elevato numero di partecipanti alle manifestazioni, è altamente probabile che a partire dal giorno 9 luglio 2024, nell'area Stadio e Ippodromi si generi l'afflusso di un numero elevato di autonegozi ed esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro del sito;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli autonegozi ed esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.



- la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Tenuto conto che:

- con ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 sono state già a suo tempo individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso lo Stadio Meazza; il divieto previsto da tale ordinanza opera per le intere giornate delle manifestazioni, h. 0/24 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo in occasione di eventi in serale, con inizio a decorrere dalle ore 18.00;
- con l'ordinanza n° 28 del 15/06/2022 sono state già individuate le vie e le piazze nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro; il divieto previsto da tale ordinanza opera dalle ore 07.00 dei giorni in cui si svolgono le manifestazioni, fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
- in ragione della rilevanza delle iniziative e della concomitanza di diversi eventi in differenti località, si rende necessario disporre che il divieto per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia reso efficace nell'intera area Stadio e Ippodromi dal giorno 9 luglio 2024 e fino alla conclusione delle manifestazioni in oggetto, durante le quali si prevede l'afflusso di un elevato numero di spettatori,

Atteso che:

- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonici e paesaggistici e di interesse storico artistico in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni musicali;
- in quest'ambito è marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di tali manifestazioni per motivate ragioni di mobilità veicolare e pedonale dell'area, tenuto conto della prevista presenza di un folto pubblico;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento delle manifestazioni avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

Ritenuto, quindi, di adottare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, dal 9 al 15 luglio 2024, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori nelle aree circostanti lo Stadio San Siro e gli Ippodromi;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6- bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- l'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016;

ORDINA

- 1. di vietare nei giorni dal 9 luglio 2024 al 15 luglio 2024 il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle località indicate dall'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 e suoi Allegati e nelle località indicate nell'Ordinanza n° 28 del 15.06.2022 ai punti 1 e 2 del dispositivo**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 del 9 luglio 2024 alle ore 06.00 del 15 luglio 2024.

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza al presente provvedimento si applicheranno le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010, nonché dall'art 50 comma 7bis1 del D.Lgs 267/2000

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
 - con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 02/08/2024 fino al 31/08/2024

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area 5 vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e

lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di venerdì 2 agosto 2024 alle ore 24.00 di sabato 31 agosto 2024 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

3. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita

l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 2 agosto 2024 alle ore 24.00 di sabato 31 agosto 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movidia	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	

Allegato 1


	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli	Compresa nell'area
	Via Celoria	Compresa nell'area
	Via Ponzio	Compresa nell'area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell'area
	Via Santa Maria Fulcorina	non compresa nell'area
	Via del Bollo	non compresa nell'area
	Via Santa Marta	Compresa nell'area
	Via San Maurilio	Compresa nell'area
	Via Torino	non compresa nell'area
	Via San Sisto	non compresa nell'area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell'area
	Piazza Mentana	Compresa nell'area
	Via Morigi	Compresa nell'area
	Via Sant'Orsola	Compresa nell'area
	Via Cappuccio da via Sant'Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell'area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell'area
	Via Ansperto	non compresa nell'area
	Via Brisa	Compresa nell'area

AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA TICINESE-
colore rosso scuro**



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


-AREA DARSENA-

colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA BRERA-
colore verde




AREA ISOLA colore verde



AREA LAZZARETTO colore fucsia



AREA MELZO colore blu




AREA BICOCCA

Colore Giallo



AREA CINQUE VIE

Colore retinato rosa



ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 01/09/2024 fino al 30/09/2024

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e

lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di domenica 1 settembre 2024 alle ore 24.00 di lunedì 30 settembre 2024 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e

prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di domenica 1 settembre 2024 alle ore 24.00 di lunedì 30 settembre 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movidia	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
V.le Carlo Troya	non compresa nell'area	
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	


Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 1


	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli	Compresa nell'area
	Via Celoria	Compresa nell'area
	Via Ponzio	Compresa nell'area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell'area
	Via Santa Maria Fulcorina	non compresa nell'area
	Via del Bollo	non compresa nell'area
	Via Santa Marta	Compresa nell'area
	Via San Maurilio	Compresa nell'area
	Via Torino	non compresa nell'area
	Via San Sisto	non compresa nell'area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell'area
	Piazza Mentana	Compresa nell'area
	Via Morigi	Compresa nell'area
	Via Sant'Orsola	Compresa nell'area
	Via Cappuccio da via Sant'Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell'area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell'area
	Via Ansperto	non compresa nell'area
	Via Brisa	Compresa nell'area

AREA ARCO DELLA PACE colore rosso



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA TICINESE-
colore rosso scuro**



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


-AREA DARSENA-

colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI- colore verde




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA

-AREA BRERA-


colore verde



AREA ISOLA colore verde



AREA MELZO colore blu




AREA BICOCCA

Colore Giallo



AREA CINQUE VIE

Colore retinato rosa



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

VALIDITA': dal 04/10/2024 fino al 02/11/2024

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida", nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e

lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 24.00 di sabato 02 novembre 2024 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l' introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita

l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 24.00 di sabato 2 novembre 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell'uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movidia	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell'area/Perimetrale ma non compresa nell'area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell'area
	Via Quintino Sella	Compresa nell'area
	Foro Buonaparte	Compresa nell'area
	Via Cusani	Compresa nell'area
	Via Rovello	Compresa nell'area
	Via Dante	Compresa nell'area
	Via San Prospero	Compresa nell'area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell'area
	Via San Dalmazio	Compresa nell'area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell'area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell'area
	Piazza Della Scala	Compresa nell'area
	Via Case Rotte	Compresa nell'area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell'area
	Via Catena	Compresa nell'area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell'area
	Corso Matteotti	Compresa nell'area
	Piazza San Babila	Compresa nell'area
	Largo Toscanini	Compresa nell'area
	Corso Europa	Compresa nell'area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell'area
	Piazza Fontana	Compresa nell'area
	Via Larga	Compresa nell'area
	Via Albricci	Compresa nell'area
	Piazza Missori	Compresa nell'area
	Via Zebedia	Compresa nell'area
	Piazza Sant'Alessandro	Compresa nell'area
	Via della Palla	Compresa nell'area
	Via Torino	Compresa nell'area
	Via Spadari	Compresa nell'area
	Via Armorari	Compresa nell'area
	Via Cordusio	Compresa nell'area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell'area
	Via Meravigli	Compresa nell'area
	Via Camperio	Compresa nell'area
	Largo Cairoli	Compresa nell'area
Foro Buonaparte	Compresa nell'area	
Via Illica	Compresa nell'area	
Via Ricasoli	Compresa nell'area	
Piazza Castello	Compresa nell'area	

Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
Via Savona	Compresa nell'area	
V.le Coni Zugna	non compresa nell'area	
C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area	
P.le Cantore	Compresa nell'area	
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area	

Allegato 1


	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell'area
	P.za Piola	Compresa nell'area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell'area
	Via Pascoli	Compresa nell'area
	Via Celoria	Compresa nell'area
	Via Ponzio	Compresa nell'area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell'area
	Via Santa Maria Fulcorina	non compresa nell'area
	Via del Bollo	non compresa nell'area
	Via Santa Marta	Compresa nell'area
	Via San Maurilio	Compresa nell'area
	Via Torino	non compresa nell'area
	Via San Sisto	non compresa nell'area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell'area
	Piazza Mentana	Compresa nell'area
	Via Morigi	Compresa nell'area
	Via Sant'Orsola	Compresa nell'area
	Via Cappuccio da via Sant'Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell'area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell'area
	Via Ansperto	non compresa nell'area
	Via Brisa	Compresa nell'area

AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


**-AREA TICINESE-
colore rosso scuro**



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA


-AREA DARSENA-

colore viola




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI- colore verde




AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TORTONA- colore azzurro



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA COMO/GAE AULENTI- colore blu



AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA GARIBALDI-

colore beige




AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA


-AREA BRERA-
colore verde




AREA ISOLA colore verde



AREA LAZZARETTO colore fucsia




AREA MELZO colore blu



AREA SARPI

Colore Ocra




AREA BICOCCA

Colore Giallo



AREA CINQUE VIE

Colore retinato rosa



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Riduzione degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano

VALIDITA': dal 15/10/2024 fino al 15/04/2025

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- La D.G.R. n. XII-2634 del 24/06/2024 che rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL n.69 del 13/06/2023 e della D.G.R. n. XII-1754 del 15/01/2024;

Preso atto che

- Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- Il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determina n. 4 del 21/02/2022;
- Il Comune di Milano in data 18/12/2008 già aveva aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la



riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che

- Come già accaduto nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, anche quest'anno a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- Durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

Tenuto conto che

- Una adeguata diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano in vigore, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio, a far tempo dal 15 ottobre 2024 e fino al 15 aprile 2025:

- la riduzione del periodo di funzionamento ad un massimo di 13 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia" nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a); per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invece invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia".

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici potranno essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne

giustificchino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti e adottate.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dal ricevimento, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in occasione della notte di San Silvestro 2024 e Capodanno 2025

VALIDITA' : dal 31/12/2024 fino al 01/01/2025

IL SINDACO

Considerato che il giorno 31 dicembre 2024 nella notte di S. Silvestro nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata per il Capodanno si prevede una notevole presenza di persone;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la



vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie e contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

Considerato che presso la Prefettura di Milano in data 27 dicembre 2024 si è tenuta la seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dalla presenza di cittadini, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata;

Atteso che, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell' Interno n. 0105092 del 17/12/2024;
- la Circolare del Ministero dell' Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.

ORDINA

in Milano, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie:

viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata

**dalle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2024
fino
alle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio 2025**

- 1. il divieto di vendere, distribuire o somministrare anche gratuitamente, bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine anche per asporto rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food;**
- 2. il divieto di somministrare e vendere bevande superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche previsto dalle leggi nazionali;**
- 3. E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica;**
- 4. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi e nelle pertinenze esterne date in concessione per il servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie, contenitori di vetro e lattine.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 18.00 di martedì 31 dicembre 2024 fino alle ore 06.00 di mercoledì 1 gennaio 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente